

ATTIVITÀ MUSICALI DELLA BANDA CITTADINA – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E IL CORPO MUSICALE “A. BROGGIO” PER LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL COMUNE E L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI MUSICALI

L’anno 2021 il giorno ----- del mese di -----, nella sede comunale;

TRA

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, C.F. -----, rappresentato dal Responsabile dell’Area -----, nato/a a -----, il -----, domiciliato/a presso la residenza comunale, il/la quale agisce nell’esclusivo interesse di detto comune, a ciò autorizzato/a con delibera di Giunta Comunale n. ---- del -----, immediatamente eseguibile;

E

Il Corpo bandistico “-----” C.F. -----, rappresentato dal presidente Sig. -----, nato a -----, il -----, domiciliato per la carica in -----, n. -----, a ciò autorizzato dal Consiglio direttivo;

Premesso che, nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione comunale, è prevista l'erogazione di contributi per il sostegno delle attività di enti ed associazioni varie operanti sul territorio in quanto, attraverso le attività oggetto di contribuzione, l’Amministrazione concorre, in maniera indiretta o mediata, al soddisfacimento di interessi pubblici locali;

Considerato che a Castelletto Sopra Ticino è presente il Corpo Musicale “A. Broggio”, costituitosi nel 1877, che opera senza scopo di lucro e promuove una meritoria attività culturale;

Considerato che la banda musicale assicura la partecipazione continua in occasione delle manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l'anno, assicurando anche funzioni di tutela e promozione del patrimonio socioculturale locale;

Detto Corpo Musicale è stato dichiarato Gruppo di Musica Popolare ed Amatoriale di Interesse Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2011;

Viste le note del Presidente del Corpo musicale con le quali richiede di rivedere l’entità del contributo erogato al Corpo Musicale evidenziando le spese non differibili da sostenersi per la sopravvivenza dell’Associazione stessa;

- con delibera della Giunta Comunale n. ---- del -----, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvato il testo della convenzione tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino e il Corpo bandistico di cui sopra per le attività programmate dal Comune e l’organizzazione di corsi musicali;

- con la presente convenzione si intendono definire i rapporti tra il Comune e il Corpo bandistico per le attività di seguito specificate;

CIO PREMESSO

tra le parti sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – IMPEGNI DEL CORPO BANDISTICO

Il Corpo bandistico si impegna a:

- eseguire annualmente, per conto del Comune una serie di marce e concerti come di seguito elencati in via di massima:

SERVIZI DI MARCIA

- processione di Sant'Antonio;
- 25 aprile;
- 1 e 4 novembre;
- festa dello sport;

CONCERTI

- n. 3 concerti in occasione del Natale, del Carnevale e delle celebrazioni del 2 giugno;
- n. 2 concerti da concordare con l'Amministrazione comunale nel capoluogo e nelle frazioni.

In alternativa ai servizi di marcia potranno essere richiesti servizi in forma statica sul luogo di commemorazione o celebrazione per ottemperare alla normativa di prevenzione della pandemia da Covid-19.

Le sopra descritte prestazioni possono essere modificate previo accordo tra le parti sia dal punto di vista della qualità (servizi di marcia possono diventare concerti o viceversa), che per il numero delle stesse.

Il Corpo bandistico si impegna altresì a:

- organizzare e coordinare i corsi musicali di strumenti bandistici da svolgere durante l'anno;
- organizzare in ambito scolastico giornate di avvicinamento alla musica degli alunni;
- garantire la gratuità dei corsi e degli strumenti bandistici utilizzati, al fine di incentivarne lo studio e l'avvicinamento dei giovani al corpo bandistico;
- assumere le conseguenti obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, per le provviste di beni e servizi e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività programmate, curando sotto la propria responsabilità l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale;
- utilizzare i beni mobili ed immobili concessi in uso dal Comune con la massima cura e diligenza, provvedendo altresì alle pulizie dei locali ed assumendosi tutte le conseguenti responsabilità, provvedendo a dotarsi della necessaria copertura assicurativa degli associati;
- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta ed un rendiconto delle entrate e delle uscite dell'associazione.

ART. 2 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- corrispondere una tantum nell'anno 2021 la somma di € 2.000,00 al Corpo Musicale atteso che nell'anno 2020 non è stato erogato alcun contributo. Tale contributo è inoltre volto a consentire all'associazione di recuperare in parte le mancate entrate derivanti dalle elargizioni per l'impossibilità di svolgere servizi a causa della pandemia;
- corrispondere a titolo di contributo al corpo bandistico, a decorrere dal 2021 la somma annua di € 4.500,00 per le attività di marce e concerti sopra specificate; la somma annua a titolo di contributo verrà erogata in due rate semestrali individuate compatibilmente con l'approvazione del bilancio comunale;

- corrispondere per l'organizzazione dei corsi musicali, per l'acquisto e la manutenzione degli strumenti, per l'acquisto degli spartiti musicali, per l'acquisto e la manutenzione delle divise, per le assicurazioni ed altri oneri associativi, per le spese di cancelleria ed altro, un contributo annuo di € 2.500,00; la somma sarà corrisposta sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.
- concedere in uso gratuito, al corpo bandistico, locali idonei per lo svolgimento delle proprie attività, oltre ad accollarsi le spese di utilizzazione della sede (energia elettrica, riscaldamento, ecc.).

Art. 3 - OBBLIGHI CON SOGGETTI TERZI

Il comune rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra il corpo bandistico e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione, né si assumerà nessuna altra responsabilità circa l'organizzazione delle attività programmate dalla banda.

Art. 4 - DURATA

La durata della presente convenzione viene stabilita in tre anni a decorrere dall'anno 2021 e scadrà il 31/12/2023.

Le parti possono recedere dalla convenzione con preavviso, di almeno tre mesi, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Il comune potrà sciogliere in qualunque momento la presente convenzione qualora muti la situazione di fatto o vi sia una nuova valutazione dell'interesse pubblico che ne ha determinato l'approvazione o nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni assunti dall'associazione.

Art. 5 - SPESE

Tutte le spese derivanti e conseguenti dal presente atto (imposta di bollo ecc.) sono a carico dell'associazione. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 in tal caso la registrazione sarà a carico della parte che esercita tale facoltà.

Art. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre norme che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.